



PROT. N. 221 del 21 Gennaio 2022

OGGETTO: D.L. 20.06.2017, n.91 convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2017, n.123: “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” Capo II Zone Economiche Speciali (ZES). Recenti modifiche introdotte dal D.L. 06.11.2021, n.152. - DPR 29.12.2021, n.235: “Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)”.

Come noto il D.L. del 20 giugno del 2017, n.91 (GURI 141/2017), convertito con modificazioni dalla legge del 3 agosto 2017, reca disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno ed, in particolare, il Capo II, artt.4, 5 e 5-bis, riguarda l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), il rilascio dell’autorizzazione unica, i benefici fiscali e le semplificazioni riservate alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o investimenti di natura incrementale nelle ZES.

Il D.L. 6 novembre 2021, n.152 (GURI 265/2021), ed in particolare l’art.11 rubricato “*Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES*”, ha introdotto alcune modifiche al D.L. 91/2017.

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito i punti principali della normativa attualmente vigente e si rinvia alla lettura integrale del testo del D.L.91/2017 aggiornato per gli ulteriori approfondimenti.

L’art.5-bis, ai commi 2 e 3 del D.L. 91/2017 e s.m.i., prevede che “*I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale*”. Nella predetta autorizzazione “*confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere*” ed è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all’art. 4, co.6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti. Il comma 4 dell’art.5-bis regola la procedura in seno alla conferenza.

Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 dell’art.5 bis si applicano anche alle opere e altre attività all’interno delle ZES ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l’autorizzazione unica è rilasciata dall’Autorità di sistema portuale.

L’art.5 co.1 lett. a-ter) del D.L.91/2017 s.m.i. aggiornato prevede che “*Presso ogni Commissario straordinario di cui all’art. 4, co. 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell’istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all’art. 38 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario*”.

Ai sensi dell’art. 5 co. 6 del D.L. 91/2017 “*L’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull’andamento delle attività e sull’efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l’amministrazione di cui all’articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e*



procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni".

In ultimo, di recente pubblicazione (GURI n.310 del 31.12.2021) è il DPR 29 dicembre 2021, n.235 "Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)" il quale, tra le altre cose, ha istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente (art.9) dello Sportello unico doganale e dei controlli presso l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con il compito di coordinare e armonizzare le scelte strategiche che attengono allo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi che cooperano nell'ambito del S.U.Do.Co.

L'art.10 del DPR 29 dicembre 2021, n.235 rubricato "Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate" stabilisce che il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente di cui all'art.9 del predetto DPR, nell'ambito delle scelte strategiche relative allo sviluppo dell'interoperabilità, si raccorda con il Comitato di indirizzo di cui all'art.8 del DPR n.12/2018 (ZES), nonché, ove istituito, con il Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS), anche al fine di perseguire ulteriori azioni di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle predette Zone speciali.